



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI NAPOLI

PIAZZA CARITÀ N. 32 – 80134 (NA)

DELIBERAZIONE N. 27

del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

OGGETTO:

DELIBERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO, DI VALORE INFERIORE AD EURO 140.000, CONSULENZA LEGALE AGLI ISCRITTI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023

Il giorno mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 16:00 si è riunito presso la sede legale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, in Piazza Carità 32 – 80134 (NA)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

verbale n. 3 (22/01/2025)

COMPONENTI	ASSENTI	PRESENTI
Rea Teresa – Presidente	-----	SI
Lanzuise Aniello – Vice Presidente	-----	SI
Olivieri Alessandro – Segretario	-----	SI
Capuano Angela - Tesoriere	-----	SI
Amato Guido	-----	SI
Artiola Gaetano	-----	SI
Ascione Margherita	-----	SI
D'Angelo Elisabetta	-----	SI
De Cicco Flavio	-----	SI
Faraone Vincenzo	-----	SI
Musella Salvatore	-----	SI
Naddei Maria	-----	SI
Nota Vincenzo	-----	SI
Perfetto Pasquale	-----	SI
Sannino Antonio	-----	SI

Constatata la presenza del numero legale

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI

COMPONENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
Rea Teresa – Presidente	SI	-----	-----



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

Lanzuise Aniello – Vice Presidente	SI	-----	-----
Olivieri Alessandro – Segretario	SI	-----	-----
Capuano Angela - Tesoriere	SI	-----	-----
Amato Guido	SI	-----	-----
Artiola Gaetano	SI	-----	-----
Ascione Margherita	SI	-----	-----
D'Angelo Elisabetta	SI	-----	-----
De Cicco Flavio	SI	-----	-----
Faraone Vincenzo	SI	-----	-----
Musella Salvatore	SI	-----	-----
Naddei Maria	SI	-----	-----
Nota Vincenzo	SI	-----	-----
Perfetto Pasquale	SI	-----	-----
Sannino Antonio	SI	-----	-----

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COSTITUITO secondo quanto disposto dal D.L.C.P.S. n. 233/46, così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3, e dalla delibera n. 680 del Consiglio Direttivo del 18/11/2024;

VISTE le attribuzioni di cui al capo I del D.L.C.P.S. n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

CONVOCATO tramite mail e P.E.C. con nota prot. n°478 del 20/01/2025

VISTO il DLCP 13 Settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

VISTO il DPR 5 Aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 Settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni”;

VISTO la legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO la legge n. 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;

VISTO le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi ora Ordini delle Professioni Infermieristiche;



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

VISTO il “Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI di Napoli”

VISTO il “Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Attività contrattuale del Collegio Ipasvi di Napoli”

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire il servizio di consulenza legale agli iscritti per assicurare la continuità del servizio dello sportello legale gratuito offerto dall'Ordine;

VISTO l'articolo 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;

VISTO l'articolo 58 del d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

VISTO l'articolo 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'articolo il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

VISTO l'articolo il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RILEVATO che i beni da acquisire sono presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una trattativa diretta;

RILEVATO che da una ricerca svolta sul mercato è risultato che l'operatore economico Soprano Associati (P.Iva 09178871217) rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate;

RILEVATO che l'offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura alla ditta Soprano Associati (P.Iva 09178871217);

RILEVATO che il D.Lgs. 36/2023 ha introdotto un nuovo quadro normativo per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, disciplinando il principio di rotazione all'art. 49, con particolare riferimento agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate;

RILEVATO che l'art. 49, comma 1 dispone che “gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione”, con lo scopo di evitare la cristallizzazione di rapporti con lo stesso operatore economico;

RILEVATO che l'art. 49, comma 2 vieta l'affidamento al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto la stessa categoria di servizi, salvo le deroghe previste dal comma 4;

RILEVATO che l'art. 49, comma 4 consente la deroga alla rotazione qualora sussistano congiuntamente i seguenti requisiti: struttura del mercato che renda difficoltoso il ricorso a fornitori alternativi; effettiva assenza di alternative sul mercato per il servizio richiesto; accurata esecuzione del precedente contratto, dimostrata dalla qualità della prestazione resa;

RILEVATO che il Parere ANAC n. 58/2023 e l'Atto del Presidente ANAC del 13 marzo 2024 confermano che la deroga alla rotazione è legittima solo in presenza di una motivazione adeguata e rigorosa, fondata sui criteri sopra indicati;

CONSIDERATO che il servizio di consulenza legale agli iscritti richiede competenze altamente specializzate nel diritto della Professione Infermieristica, in quanto concerne soprattutto questioni



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

deontologiche e disciplinari, possibili contenziosi con strutture sanitarie pubbliche e private e non da ultimo, l'applicazione di normative specifiche del settore sanitario;

CONSIDERATO che lo studio legale attualmente incaricato possiede una conoscenza approfondita della normativa infermieristica e della giurisprudenza di settore, maturata attraverso anni di assistenza e consulenza dedicata;

CONSIDERATO che molti pareri richiesti dagli iscritti riguardano situazioni giuridiche già trattate e necessitano di un approccio coerente con le interpretazioni fornite in precedenza;

CONSIDERATO che la sostituzione dello studio legale comporterebbe ritardi operativi per il trasferimento della documentazione e l'analisi di questioni già affrontate, rischi di incoerenza giuridica nei pareri forniti, con possibili effetti negativi sugli iscritti e, non da ultimo, incremento dei costi per la formazione e l'adattamento di un nuovo operatore;

CONSIDERATO che la tutela della riservatezza delle informazioni giuridiche e della documentazione sensibile è fondamentale, e la continuità del servizio garantisce la massima protezione dei dati degli iscritti;

RITENUTO che l'affidamento al medesimo operatore economico è giustificato dalla specificità del servizio e dalla mancanza di alternative di pari livello sul mercato;

RITENUTO che lo studio legale uscente ha eseguito il precedente incarico in maniera impeccabile, rispettando tempi, costi e standard qualitativi elevati;

RITENUTO che la scelta di mantenere il medesimo affidatario è conforme ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, evitando costi e tempi eccessivi per la transizione a un nuovo fornitore;

RITENUTO che la deroga al principio di rotazione è quindi pienamente legittima ex art. 49, comma 4, D.Lgs. 36/2023, come confermato dalle recenti indicazioni dell'ANAC;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RILEVATO che ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la richiesta di garanzie a corredo dell'offerta e dell'esecuzione del contratto deve avvenire in conformità ai principi di proporzionalità ed economicità, evitando di imporre oneri ingiustificati agli operatori economici.

CONSIDERATO che l'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, relativo alle garanzie, stabilisce che la stazione appaltante deve valutare caso per caso l'opportunità di richiedere specifiche garanzie, tenendo conto della natura dell'affidamento, dell'importo e del grado di rischio connesso alla prestazione.

CONSIDERATO che nel caso in esame, la non richiesta della caparra confirmatoria è giustificata dall'importo dell'affidamento, che è di entità tale da non rendere necessaria l'applicazione di una garanzia aggiuntiva e che la prestazione oggetto del contratto non presenta profili di rischio rilevanti, trattandosi di un servizio professionale e di una fornitura per la quale non sussistono particolari criticità in termini di esecuzione o inadempimento.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 sancisce il principio di proporzionalità nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici, il quale impone di evitare oneri sproporzionati rispetto all'oggetto e al valore dell'affidamento e che quindi l'imposizione di una caparra



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

confirmatoria comporterebbe un aggravio economico ingiustificato per l'operatore economico, soprattutto nei casi di affidamenti diretti o di importo contenuto.

CONSIDERATO che per il riconoscimento del corrispettivo verrà applicato un meccanismo di pagamento progressivo e il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, riducendo il rischio di inadempimenti, garantendo comunque la tutela della stazione appaltante.

RITENUTO che l'eliminazione della caparra confirmatoria è in linea con il principio di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, obiettivo ribadito nell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina il principio di rotazione e l'accesso semplificato alle procedure di affidamento sotto soglia;

RITENUTO che la richiesta di una caparra potrebbe limitare la partecipazione di operatori economici di minori dimensioni, andando contro il principio di favorire la concorrenza e l'accessibilità al mercato.

CONSIDERATO che l'operatore economico selezionato ha già eseguito incarichi simili con esito positivo e senza criticità, dimostrando affidabilità e correttezza nell'esecuzione contrattuale.;

CONSIDERATO che non risultano contenziosi o problematiche pregresse che possano giustificare la necessità di una caparra confirmatoria come garanzia aggiuntiva;

RILEVATO che la stipula del contratto è subordinata al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che il codice identificativo gara, C.I.G, sarà acquisito successivamente nelle modalità previste dalla normativa vigente;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto, si tratta di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti alla sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

RILEVATO che è necessario acquisire l'autodichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal Codice Appalti, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro;

RILEVATO che deve essere acquisita l'attestazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- **DI AGGIUDICARE** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante apposita Trattativa Diretta da espletarsi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), alla società Soprano Associati (P.Iva 09178871217), il servizio di *Consulenza legale agli iscritti*, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto, per una spesa complessiva pari ad € 19.520,00;
- **DI NON RICHIEDERE** il versamento della caparra confirmatoria;
- **DI DARE ATTO** che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto di valore inferiore a 140.000 euro;
- **DI CONFERMARE** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- **DI DISPORRE** la stipula del contratto subordinandola al possesso dei requisiti di ordine



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;

- **DI IMPEGNARE** la somma pari ad € 19.520,00 (diciannovemilacinquecentoventi/00) onnicomprensivi, a favore di Soprano Associati (P.Iva 09178871217), nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2025, sul capitolo n. *Consulenza legale agli iscritti*, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.
- **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- **DI DISPORRE** la nomina del RUP nella persona di Angela Capuano ;
- **DI DARE ATTO** che, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- **DI ADEMPIERE**, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
- **DI DISPORRE**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
- **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Letto, approvato e sottoscritto

IL TESORIERE*

(Dott.ssa Angela Capuano)

IL SEGRETARIO*

(Dott. Alessandro Olivieri)

LA PRESIDENTE*

(Dott.ssa Teresa Rea)

**l'originale del presente documento è custodito presso l'Amministrazione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli*